
ESAs 2016 72

07/04/2017

Orientamenti congiunti

sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio

Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio

1. Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio

Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio

Oggetto degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); e del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); collettivamente, i «regolamenti delle AEV (Autorità europee di vigilanza)». Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti congiunti presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a conformarsi a detti orientamenti congiunti, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV entro il 07.06.2017 [due mesi dopo l'emanazione] se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi

dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 agli indirizzi [compliance@eba.europa.eu, jc_compliance@eiopa.europa.eu e compliance.jointcommittee@esma.europa.eu] con il riferimento «ESAs 2016 72». Le comunicazioni dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei rispettivi regolamenti.

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Oggetto

1. I presenti orientamenti definiscono le caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT) e le misure che le autorità competenti dovrebbero prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio, come disposto dall'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849¹.

Ambito di applicazione

2. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti secondo le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010, e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Le autorità competenti sono tenute ad applicare i presenti orientamenti nel formulare, attuare, riesaminare e potenziare il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio.

Definizioni

4. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
 - Raggruppamento Indica un gruppo di oggetti di valutazione aventi caratteristiche simili.
 - Autorità competenti Indica le autorità competenti ad assicurare la conformità delle imprese con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, come recepita nella legislazione nazionale.²
 - Impresa Indica un ente creditizio o un istituto finanziario, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.
 - Rischio intrinseco di riciclaggio/finanziamento del terrorismo («ML/TF») Indica il livello del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo prima dell'azione di attenuazione.
 - Approccio basato sul rischio Indica un approccio in base al quale le autorità

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

² Cfr. articolo 4, paragrafo 2, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, articolo 4, paragrafo 2, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010, e articolo 4, paragrafo 3, lettera ii), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

competenti e i soggetti obbligati individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF cui sono esposti gli oggetti della valutazione e adottano misure di AML/CFT proporzionate a tali rischi.

- **Vigilanza AML/CFT basata sul rischio** Indica l'approccio basato sul rischio nella vigilanza AML/CFT di cui all'articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/849, laddove l'intensità e la frequenza della vigilanza AML/CFT sono determinate sulla base della valutazione dei rischi di ML/TF che interessano le imprese in questione.
- **Modello di vigilanza basata sul rischio** Indica l'intero insieme di procedure, processi, meccanismi e aspetti pratici che consente alle autorità competenti di esercitare i propri poteri di vigilanza nel settore dell'AML/CFT in maniera commisurata ai rischi di ML/TF individuati.
- **Rischio di ML/TF** Indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni. Per rischio si intende il rischio intrinseco.
- **Fattori di rischio ML/TF** Indica le variabili che, singolarmente o congiuntamente, possono accrescere o ridurre il rischio di ML/TF.
- **Profilo di rischio** Indica le caratteristiche complessive (tra cui il tipo e il livello) del rischio che rimane dopo l'azione di attenuazione.
- **Oggetto di valutazione** Indica qualsiasi settore o comparto del sistema finanziario, un'impresa, un gruppo o un raggruppamento, categorizzati secondo criteri stabiliti dalle autorità competenti.
- **Minaccia** Indica il potenziale danno causato da un soggetto o gruppo di soggetti, oggetto o attività. Nel contesto del ML/TF, comprende il potenziale danno causato da criminali, gruppi terroristici e loro complici, dai loro fondi, nonché dalle attività di ML o TF passate, presenti e future.

Titolo II - Requisiti concernenti la vigilanza AML/CFT basata sul rischio

Attuazione del modello di vigilanza basata sul rischio

Considerazioni di carattere generale

5. Nel quadro di un efficace modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare le quattro fasi seguenti:
 - i. fase 1 – individuazione dei fattori di rischio ML/TF;
 - ii. fase 2 – valutazione dei rischi;
 - iii. fase 3 – vigilanza; e
 - iv. fase 4 – monitoraggio, riesame e follow-up.
6. Si fa notare alle autorità competenti che la vigilanza basata sul rischio non è un esercizio *una tantum*, bensì un processo iterativo e continuativo.
7. Le autorità competenti possono riunire imprese non appartenenti allo stesso gruppo finanziario ma aventi caratteristiche simili in «raggruppamenti» e considerarle alla stregua di un unico «oggetto di valutazione». Esempi di caratteristiche comuni alle imprese di uno stesso raggruppamento includono le dimensioni, la natura dell'attività, il tipo di clienti serviti, l'area geografica in cui operano e i canali di distribuzione. In tal caso, alcune fasi del processo di vigilanza basata sul rischio potrebbero essere svolte al livello collettivo del raggruppamento stesso, anziché al livello delle singole imprese che ne fanno parte.
8. Le autorità competenti che raggruppano imprese dovrebbero assicurarsi che le condizioni e gli aspetti pratici del raggruppamento siano adeguati ai rischi di ML/TF associati alle imprese di detto raggruppamento. Le autorità competenti non dovrebbero di norma raggruppare gruppi, bensì trattare le imprese appartenenti a uno stesso gruppo finanziario alla stregua di un unico «oggetto di valutazione».
9. Qualora un'autorità competente sappia, o abbia fondati motivi di sospettare, che il rischio associato a una singola impresa di un raggruppamento si discosti notevolmente da quello relativo ad altre imprese del medesimo raggruppamento – ad esempio perché i titolari effettivi dell'impresa sono di dubbia integrità o perché l'impresa ha un sistema di controlli interni carente – l'autorità competente dovrebbe rimuovere tale impresa dal raggruppamento e sottoporla a valutazione individualmente o come parte di un raggruppamento di imprese con un livello di rischio simile.

Proporzionalità

10. Le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio proporzionato nella vigilanza degli oggetti di valutazione a fini di AML/CFT. La portata delle informazioni richieste e la frequenza e l'intensità dell'impegno di vigilanza e del dialogo con un'impresa dovrebbero tenere conto della natura e delle dimensioni dell'impresa stessa ed essere commisurate ai rischi di ML/TF individuati.

11. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che le dimensioni o la rilevanza sistemica di un'impresa potrebbero non essere di per sé indicative della misura in cui questa è esposta al rischio di ML/TF; anche piccole imprese prive di rilevanza sistemica possono comportare un elevato rischio di ML/TF.

Cooperazione con altre autorità competenti

12. Entro i limiti stabiliti dalla propria legislazione nazionale, le autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiare senza indugio tutte le informazioni rilevanti, al fine di assicurare un'efficace vigilanza AML/CFT degli oggetti di valutazione. Laddove questi ultimi operino su base transfrontaliera, tale cooperazione dovrebbe essere estesa alle autorità competenti di altri Stati membri e, ove pertinente, a quelle di paesi terzi.
13. Le autorità competenti dovrebbero applicare tutte le misure e gli strumenti di cooperazione e di coordinamento a propria disposizione, tra cui quelli adottati dai rispettivi Stati membri ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2015/849.

Fase 1: individuazione dei fattori di rischio ML/TF

Considerazioni di carattere generale

14. Nell'applicare un modello di vigilanza basata sul rischio, le autorità competenti dovrebbero in primo luogo individuare i fattori di rischio che incidono sui rischi di ML/TF cui è esposto l'oggetto di valutazione.
15. La portata e il tipo delle informazioni richieste dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità delle operazioni dell'oggetto di valutazione. Si dovrebbe inoltre tenere conto del suo profilo di rischio come determinato sulla base di eventuali valutazioni dei rischi condotte in precedenza, nonché del contesto in cui l'oggetto di valutazione svolge la propria attività, come la natura del settore al quale l'oggetto di valutazione appartiene. Le autorità competenti dovrebbero stabilire quali informazioni saranno sempre richieste, richiedere informazioni simili a oggetti di valutazione comparabili e considerare quali tipi di informazioni attivino una richiesta di informazioni più ampia e approfondita.
16. Nell'individuare i fattori di rischio ML/TF, le autorità competenti dovrebbero rifarsi agli orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di ML/TF associati ai singoli rapporti continuativi e alle transazioni occasionali.

Fonti di informazione

17. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare i fattori di rischio sulla base di informazioni tratte da molteplici fonti. Le autorità competenti dovrebbero determinare il tipo e il numero di tali fonti in funzione dei rischi. Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi di avere accesso a fonti di informazione adeguate e adottare, se del caso, misure per migliorarle.
18. Le autorità competenti dovrebbero sempre considerare:
 - la valutazione sovranazionale dei rischi condotta dalla Commissione europea;
 - il parere delle AEV sui rischi di ML/TF che incidono sul mercato finanziario;
 - le informazioni provenienti dal rispettivo governo nazionale e da governi esteri, se del caso, quale l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - le informazioni provenienti da autorità di vigilanza, quali gli orientamenti, e le risultanze rilevanti dell'azione di vigilanza, quali verbali, informazioni raccolte nell'ambito del processo di rilascio di autorizzazioni, licenze o passaporti, visite *in situ*, controlli *extra situ* e azioni di esecuzione.

Laddove le informazioni rilevanti siano in possesso di altre autorità competenti nazionali o internazionali, le autorità competenti interessate dovrebbero adottare misure atte ad assicurare che sia possibile uno scambio tempestivo di tali informazioni. Ciò vale anche

per le informazioni in possesso della Banca centrale europea attraverso il meccanismo di vigilanza unico;

- gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849; e
 - le informazioni provenienti dalle Unità di informazione finanziaria (FIU) e dagli organismi preposti all'applicazione della legge, come rapporti, avvisi e tipologie di minacce.
19. Le autorità competenti potrebbero voler considerare anche altre fonti di informazione, tra cui:
- informazioni provenienti da associazioni di categoria, come le tipologie di rischi emergenti e i dati relativi;
 - informazioni provenienti dalla società civile, come gli indici di percezione della corruzione;
 - informazioni provenienti da organismi di normazione internazionali, come le valutazioni reciproche dei regimi di AML/CFT, anti-corruzione e fiscali dei diversi paesi;
 - fonti di informazione pubbliche, come i servizi giornalistici;
 - informazioni provenienti da organizzazioni commerciali, come i rapporti sui rischi e di «intelligence»; e
 - informazioni provenienti da istituzioni accademiche.

Fattori di rischio nazionali

20. Le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza, consapevolezza e comprensione adeguate dei rischi di ML/TF riscontrati a livello nazionale, al fine di individuare i fattori di rischio ML/TF associati alle operazioni finanziarie nazionali degli oggetti di valutazione.
21. A tal riguardo, e sulla base delle fonti di informazione di cui ai paragrafi 17-19, le autorità competenti dovrebbero comprendere, tra l'altro:
- il tipo e le dimensioni dell'attività di riciclaggio collegata ai reati presupposto commessi a livello nazionale;
 - le dimensioni del riciclaggio di proventi derivanti da reati presupposto commessi all'estero;
 - le dimensioni dei gruppi e delle attività terroristiche nel paese, e il livello del supporto ad essi accordato;
 - le tipologie di ML/TF pertinenti individuate dalle FIU e da altre autorità pubbliche o organismi privati.

Fattori di rischio esteri

22. Laddove un oggetto di valutazione abbia collegamenti significativi con altri Stati membri o paesi terzi e sia pertanto esposto ai rischi di ML/TF associati a questi altri paesi, le autorità

competenti dovrebbero individuare tali rischi. Tra i collegamenti significativi figurano quelli in cui:

- un'impresa intrattiene importanti rapporti continuativi con controparti aventi sede in altri Stati membri o paesi terzi;
 - un'impresa fa parte di un gruppo finanziario avente sede in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - i titolari effettivi dell'impresa hanno sede in un altro Stato membro o in un paese terzo; e
 - qualsiasi altro collegamento rilevante a un altro Stato membro o paese terzo, in conseguenza del quale l'impresa è esposta ai rischi di ML/TF associati a quel paese.
23. Le autorità competenti dovrebbero adottare misure ragionevoli per acquisire una conoscenza, consapevolezza e comprensione adeguate dei rischi di ML/TF associati a questi Stati membri o paesi terzi che potrebbero influire sulle attività condotte dagli oggetti di valutazione. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero individuare, per ognuno di tali Stati membri o paesi terzi, i fattori di rischio in linea con quanto indicato ai paragrafi 20 e 21.
24. Nell'individuare paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione europea, le autorità competenti dovrebbero considerare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le dichiarazioni pubbliche emesse da organismi di normazione internazionali pertinenti, tra cui il gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI»), il MoneyVal o gli altri organismi regionali simili al GAFI.

Fattori di rischio ML/TF di portata settoriale

25. Le autorità competenti dovrebbero avere una buona comprensione dei fattori di rischio pertinenti per ciascun settore e comparto del sistema finanziario, tra cui enti creditizi, intermediari, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, cambiavalute o compagnie di assicurazione vita. A tal riguardo, le autorità competenti dovrebbero comprendere le modalità di organizzazione di ciascun comparto e i rischi associati alle caratteristiche comuni, come il tipo di prodotti e di servizi offerti, i canali di distribuzione usati e il tipo di clienti serviti.
26. Le autorità competenti dovrebbero fondare la propria comprensione dei fattori di rischio associati a ciascun settore o comparto su una visione di alto livello di tutte le informazioni ottenute dalle imprese di un particolare settore o comparto finanziario riguardo ai rischi di ML/TF cui sono esposte. Le autorità competenti possono quindi individuare gli elementi comuni in ciascun comparto finanziario e nel settore finanziario nel suo insieme.

Informazioni sui fattori di rischio ML/TF al livello dell'oggetto di valutazione

27. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti, pertinenti e attendibili al fine di acquisire, per ciascun oggetto di valutazione, una comprensione generale:
- dei fattori di rischio ML/TF intrinseci; e
 - dei fattori che attenuano il rischio di ML/TF intrinseco.
28. Laddove l'oggetto di valutazione sia un'impresa, le autorità competenti dovrebbero a tale scopo ottenere informazioni che comprendano, a titolo non esaustivo:
- la struttura proprietaria e organizzativa, tenendo conto del fatto che l'oggetto di valutazione sia un istituto internazionale, estero o nazionale, una società madre, una filiazione, una succursale o un altro tipo di ente, e il livello di complessità e trasparenza della sua struttura e organizzazione;
 - la reputazione e l'integrità dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di gestione e dei principali azionisti;
 - la natura e la complessità dei prodotti e dei servizi offerti e delle attività e delle operazioni condotte;
 - i canali di distribuzione usati, inclusi la fornitura gratuita di servizi e l'uso di agenti o intermediari;
 - i tipi di clienti serviti;
 - l'area geografica delle attività, in particolare laddove queste siano svolte in paesi terzi ad alto rischio³, nonché, ove applicabile, i paesi di origine o di stabilimento di una parte significativa dei clienti dell'oggetto di valutazione;
 - la qualità delle strutture e dei processi di governance interna, incluse l'adeguatezza e l'efficacia delle funzioni di audit interno e di controllo della conformità, il livello di conformità con gli obblighi legali e regolamentari in materia di AML/CFT e l'efficacia delle politiche e delle procedure di AML/CFT, nella misura in cui queste siano già note;
 - la «cultura aziendale» prevalente, in particolare la «cultura della conformità» e la cultura della trasparenza e della fiducia nelle relazioni con le autorità competenti;
 - altri aspetti prudenziali e generali, quali gli anni di attività, la liquidità o l'adeguatezza patrimoniale.
29. Tali informazioni possono provenire dalla complessiva attività di vigilanza prudenziale e/o di conformità e tener conto, se del caso, di informazioni prudenziali ottenute nel contesto del meccanismo di vigilanza unico⁴. Tuttavia, potrebbe essere opportuno raccogliere

³ Per informazioni sui fattori da prendere in considerazione nel valutare il rischio di ML/TF associato a specifiche giurisdizioni, si rimanda agli orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti d'affari e alle transazioni occasionali.

⁴ Cfr. articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

specificamente tali informazioni, ove queste non siano già presenti nei registri delle autorità competenti.

30. Laddove gli oggetti di valutazione siano raggruppamenti di singole imprese, le autorità competenti dovrebbero individuare i fattori pertinenti sulla base di quanto indicato nel paragrafo 27, al fine di caratterizzare il raggruppamento nel suo complesso. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di giustificare le proprie decisioni in merito al profilo di rischio da assegnare al raggruppamento. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i risultati delle precedenti azioni di vigilanza condotte in relazione alle imprese incluse in detto raggruppamento.

Fase 2: valutazione dei rischi

31. Le autorità competenti dovrebbero adottare una visione olistica dei fattori di rischio ML/TF individuati nell'ambito della misura 1, i quali, nel loro insieme, costituiranno la base della valutazione dei rischi dell'oggetto di valutazione.
32. A tal riguardo, le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui i fattori di rischio intrinseco individuati nel contesto della fase 1 influenzano l'oggetto di valutazione, nonché la misura in cui i sistemi e i controlli di AML/CFT adottati dall'oggetto di valutazione siano adeguati ad attenuare efficacemente i rischi intrinseci di ML/TF cui questi è esposto. I sistemi e i controlli di AML/CFT comprendono quanto meno quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, talune caratteristiche di progettazione dei prodotti che limitano l'esposizione alle attività di ML/TF, nonché i processi di governance e di gestione del rischio in senso più ampio, inclusa la cultura generale del rischio.

Ponderazione dei fattori di rischio intrinseco e dei fattori attenuanti

33. Le autorità competenti potrebbero decidere di ponderare in maniera diversa i fattori di rischio e i fattori attenuanti, in funzione della loro importanza relativa.
34. Nel ponderare i fattori di rischio intrinseco e i fattori attenuanti, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio informato sulla rilevanza dei diversi fattori in relazione a uno specifico oggetto di valutazione. Il peso attribuito ai singoli fattori può variare da un oggetto di valutazione a un altro, ma le autorità competenti dovrebbero usare fattori analoghi per oggetti di valutazione simili.
35. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la ponderazione non sia indebitamente influenzata da un singolo fattore e che sia data la giusta considerazione ai fattori che, secondo la direttiva (UE) 2015/849 o la legislazione nazionale, comportano sempre un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
36. Nella valutazione si dovrebbe attribuire un peso maggiore alle carenze sostanziali che potrebbero menomare gravemente l'efficacia delle misure di prevenzione nel settore dell'AML/CFT, piuttosto che alle carenze di media o lieve entità.

Profili di rischio e categorizzazione degli oggetti di valutazione

37. La valutazione del livello di rischio intrinseco e dell'effetto dei fattori attenuanti su quest'ultimo dovrebbe condurre all'assegnazione di un profilo di rischio complessivo a ciascun oggetto di valutazione, allo scopo di favorire il confronto tra oggetti di valutazione e indirizzare le azioni intraprese dalle autorità competenti nell'ambito della fase 3. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi del proprio giudizio professionale per convalidare i risultati della valutazione complessiva dei rischi e apportare correzioni se necessario.
38. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il modo più appropriato di categorizzare i profili di rischio degli oggetti di valutazione; sebbene molte optino per una classificazione basata su

tre categorie (alto, medio e basso rischio), sono possibili anche altre categorizzazioni, per esempio rischio alto, medio alto, medio basso e basso.

39. Le autorità competenti dovrebbero considerare la possibilità di condividere la propria categorizzazione, e le ragioni alla base della stessa, con gli oggetti di valutazione interessati.
40. Si fa notare alle autorità competenti che la categorizzazione degli oggetti di valutazione ai fini della valutazione dei rischi di ML/TF potrebbe differire dalle categorie applicate ai medesimi oggetti di valutazione ai fini della valutazione del rischio di condotta o del rischio prudenziale più ampio.

Fase 3: vigilanza

41. La valutazione dei rischi dovrebbe costituire la base per lo sviluppo di una strategia di vigilanza per ciascun oggetto di valutazione e per l'intero settore sottoposto a vigilanza.

Piani individuali di vigilanza AML/CFT

42. Le autorità competenti dovrebbero destinare alla vigilanza di ciascun oggetto di valutazione risorse commisurate al relativo profilo di rischio.
43. Si riportano a seguire alcuni esempi di come le autorità competenti possono adeguare il loro approccio:
- adeguare la natura della vigilanza, per esempio modificando la proporzione tra vigilanza ispettiva e cartolare. Si fa notare alle autorità competenti che la sola vigilanza cartolare potrebbe non essere sufficiente nelle situazioni ad alto rischio;
 - adeguare la focalizzazione della vigilanza, per esempio concentrandosi sulla gestione dei rischi associati a determinati prodotti o servizi, ovvero su specifici aspetti dei processi di AML/CFT, quali l'identificazione dei clienti, la valutazione dei rischi, e le attività di monitoraggio e rendicontazione condotte su base continuativa;
 - adeguare la frequenza della vigilanza, per esempio monitorando con minor frequenza gli indicatori chiave laddove i rischi sono ridotti; e
 - adeguare l'intensità e l'invasività della vigilanza, per esempio determinando, in funzione del rischio, la portata della revisione dei fascicoli dei clienti, della verifica a campione delle operazioni e dei rapporti sulle operazioni sospette condotti in sede ispettiva. Si fa notare alle autorità competenti che un riesame basato unicamente sulla valutazione delle politiche e delle procedure, anziché sulla loro attuazione, potrebbe non essere sufficiente nelle situazioni ad alto rischio.
44. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli oggetti di valutazione associati a rischi di ML/TF più elevati siano sottoposti a una vigilanza più frequente e intrusiva. Ciò vale anche per le imprese che sono state inserite in un raggruppamento ai fini della valutazione dei rischi.
45. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che le imprese esposte a elevati livelli di rischio di ML/TF potrebbero non avere rilevanza sistemica. Pertanto, nel determinare l'azione di vigilanza AML/CFT più adeguata, le autorità competenti non dovrebbero basarsi solo sulla propria valutazione dei rischi di conformità o prudenziali né dovrebbero considerare solo le imprese di importanza sistemica. Si fa notare alle autorità competenti che, ai fini della vigilanza AML/CFT, potrebbe non essere opportuno trarre conclusioni dal livello di rischio di conformità o prudenziale, sia esso alto o basso.
46. Le autorità competenti dovrebbero reagire in maniera tempestiva e appropriata a eventuali nuovi rischi individuati nel corso dell'attività di vigilanza ispettiva e cartolare. A tal riguardo, potrebbe essere necessario modificare il piano iniziale di vigilanza AML/CFT in modo da integrarvi più efficacemente i rischi di ML/TF ai quali gli oggetti di valutazione sono esposti.

Le autorità competenti dovrebbero documentare in maniera adeguata tutte le modifiche del piano di vigilanza AML/CFT.

Piano complessivo di vigilanza AML/CFT

47. Servendosi della valutazione dei rischi relativi agli oggetti di valutazione, nonché di una più ampia comprensione dei rischi di ML/TF cui è esposto il rispettivo settore, le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui ciò costituisca un rischio per i loro obiettivi e destinare di conseguenza risorse adeguate all'attività di vigilanza AML/CFT. Le autorità competenti dovrebbero quindi decidere una strategia complessiva di vigilanza.
48. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che siano disponibili risorse sufficienti per attuare la strategia di vigilanza per tutti i soggetti obbligati.
49. Al fine di assicurare il giusto equilibrio tra tutti i piani individuali di vigilanza AML/CFT elaborati in conformità dei paragrafi precedenti, le autorità competenti dovrebbero coordinarli con il piano complessivo di vigilanza AML/CFT, che dovrebbe essere coerente con i rischi di ML/TF complessivi individuati.

Formazione

50. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i membri del personale con responsabilità dirette o indirette nel settore dell'AML/CFT abbiano una conoscenza e una comprensione adeguate del relativo quadro giuridico e regolamentare e siano opportunamente qualificati e formati per formulare giudizi fondati.
51. A tal riguardo, le autorità competenti dovrebbero formare i membri del personale responsabili della vigilanza sull'applicazione pratica del proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, in modo che siano in grado di svolgere le attività connesse alla vigilanza AML/CFT basata sul rischio in maniera efficace e coerente. Tra le altre cose, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il personale responsabile della vigilanza sia in grado di:
 - comprendere il grado di discrezionalità esercitato da un oggetto di valutazione nel valutare e attenuare i rischi di ML/TF;
 - valutare la qualità della valutazione dei rischi effettuata da un oggetto di valutazione; e
 - valutare l'adeguatezza, la proporzionalità e l'efficacia delle politiche e procedure di AML/CFT adottate dall'oggetto di valutazione e dei suoi processi di governance e controlli interni in senso più ampio, alla luce della valutazione dei rischi effettuata dall'oggetto di valutazione stesso.
52. La formazione dovrebbe essere adeguata alle responsabilità di AML/CFT del personale interessato e potrebbe includere corsi di formazione, assunzioni e l'apprendimento attraverso la pratica. Le autorità competenti potrebbero inoltre beneficiare della condivisione di conoscenze con altre autorità competenti o comunque impegnate nel settore dell'AML/CFT.

53. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le competenze del personale in materia di AML/CFT siano sempre aggiornate e pertinenti, e che comprendano, se del caso, la consapevolezza dei rischi emergenti.

Fase 4: azioni di monitoraggio e follow-up

Aggiornamento della valutazione dei rischi e dei piani di vigilanza (fasi 1, 2 e 3)

54. Poiché la vigilanza basata sul rischio non è un esercizio *una tantum*, bensì un processo iterativo e continuativo, le informazioni su cui si fonda la valutazione dei rischi dovrebbero essere oggetto di riesami periodici e *ad hoc*, ed essere aggiornate di conseguenza.

Riesami periodici

55. Le autorità competenti dovrebbero condurre riesami periodici delle proprie valutazioni dei rischi per assicurare che queste siano sempre aggiornate e pertinenti.
56. Il programma di ciascun riesame dovrebbe essere commisurato ai rischi di ML/TF associati all'oggetto di valutazione. Per gli oggetti di valutazione ad alto rischio o quelli che fronteggiano frequenti cambiamenti delle proprie attività e operanti in un contesto in rapida evoluzione, i riesami dovrebbero aver luogo con maggiore frequenza.

Riesami ad hoc

57. Qualora il profilo di rischio dell'oggetto di valutazione sia influenzato da cambiamenti significativi, si dovrebbero effettuare riesami *ad hoc* dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e, ove necessario, dei piani di vigilanza. Tra gli esempi di cambiamenti significativi figurano:
- importanti eventi esterni che modificano la natura dei rischi;
 - rischi di ML/TF emergenti;
 - risultanze della vigilanza ispettiva e cartolare ed eventuale follow-up valutativo sulle azioni di rimedio e sulle misure correttive adottate dall'oggetto di valutazione;
 - cambiamenti dei titolari di partecipazioni qualificate, dei membri dell'organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave, delle operazioni o dell'organizzazione dell'oggetto di valutazione, ovvero l'acquisizione di nuove informazioni relative a tali aspetti; e
 - altre situazioni in cui le autorità competenti hanno motivi di credere che le informazioni impiegate per la valutazione dei rischi non siano più pertinenti o presentino carenze significative.
58. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare se i cambiamenti relativi a un particolare oggetto di valutazione possano influire su altri oggetti di valutazione e, in tal caso, sottoporre a riesame il processo di valutazione dei rischi degli altri oggetti di valutazione sensibilmente influenzati.

Riesame del modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio

59. Le autorità competenti dovrebbero far sì che le proprie procedure interne, inclusa la metodologia di valutazione dei rischi di ML/TF, siano applicate in maniera coerente ed efficace.
60. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per risolvere eventuali problemi individuati nel modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio in seguito a un riesame. Idealmente, il modello non dovrebbe essere sottoposto a modifiche ripetute e frequenti, al fine di facilitare i raffronti nel tempo. Nondimeno, le autorità competenti dovrebbero riesaminare immediatamente la metodologia ove necessario.

Riesami periodici

61. Le autorità competenti dovrebbero, tramite riesami periodici, valutare se il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio produca i risultati attesi e, in particolare, se il livello delle risorse destinate alla vigilanza sia commisurato ai rischi di ML/TF individuati.
62. Nel riesaminare l'adeguatezza e l'efficacia del proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, le autorità competenti possono usare una varietà di strumenti, tra cui consulenze professionali, questionari di autovalutazione, verifiche a campione delle azioni di vigilanza, confronto con nuove informazioni quali relazioni e riscontri provenienti da altre autorità competenti o comunque impegnate nel settore dell'AML/CFT, da organismi preposti all'applicazione della legge e da altre agenzie nazionali, o documenti prodotti da organizzazioni europee o internazionali pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero inoltre adoperarsi per acquisire familiarità con le migliori prassi internazionali e considerare la possibilità di partecipare a forum europei e internazionali attinenti.
63. La misurazione dell'impatto della vigilanza AML/CFT sul livello di conformità e sull'efficacia dei controlli AML/CFT adottati dagli oggetti di valutazione può altresì aiutare le autorità competenti a valutare l'efficacia del proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio.

Riesami ad hoc

64. Oltre a condurre riesami periodici a intervalli prestabiliti, le autorità competenti dovrebbero riesaminare, aggiornare o modificare il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio qualora la sua adeguatezza o efficacia sia messa in discussione da eventi quali:
 - valutazioni esterne del modello a opera, per esempio, del GAFI, del MoneyVal o di revisori esterni;
 - valutazioni interne del modello, quali analisi degli scostamenti, relazioni di audit interno, verifiche finalizzate alla garanzia della qualità e analisi degli «insegnamenti appresi»;
 - cambiamenti significativi del sistema di vigilanza, come la creazione di una nuova divisione o un aumento considerevole del personale, il rinnovo dei membri del consiglio o dell'organo di gestione, o cambiamenti sostanziali nel settore finanziario;

- cambiamenti significativi del quadro legislativo o regolamentare relativo all'attività di AML/CFT; e
- la comparsa o l'individuazione di nuovi fattori di rischio.

Aspetti organizzativi e procedurali del processo di riesame

65. Un processo di riesame obiettivo dovrebbe essere basato su procedure interne chiare e trasparenti. Tali procedure dovrebbero stabilire non solo quando è previsto un riesame, ma anche il contenuto e i soggetti responsabili del processo di riesame. Con riferimento a quest'ultimo punto, il riesame del modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio può essere condotto in seno alla squadra che aveva in precedenza approntato il modello stesso ovvero dai gruppi responsabili del riesame interno della qualità, dell'audit interno o della gestione del rischio.
66. In aggiunta al processo di riesame interno, le autorità competenti potrebbero considerare la possibilità di affidare a un esperto esterno l'incarico di condurre una valutazione obiettiva del proprio modello o di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, con i modelli usati da altre autorità competenti.

Conservazione dei documenti

67. Le autorità competenti dovrebbero documentare adeguatamente il modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, la sua attuazione e i successivi riesami, a beneficio della memoria istituzionale (di vigilanza), e tenere inoltre un registro dei risultati nonché delle decisioni e delle loro motivazioni sottostanti, per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle azioni intraprese dalle autorità competenti stesse in relazione a diversi oggetti di valutazione.

Riscontri e azioni di follow-up

Responsabilità

68. Gli alti dirigenti delle autorità competenti dovrebbero avere un'adeguata comprensione dei rischi di ML/TF presenti nel settore e nei comparti sottoposti a vigilanza ed essere periodicamente informati delle azioni di vigilanza AML/CFT e dei loro risultati. In tal modo, potranno giudicare l'efficacia complessiva delle misure adottate dagli oggetti di valutazione per ridurre tali rischi nonché la necessità di riesaminare, se del caso, l'intensità e la frequenza della vigilanza e l'allocazione delle risorse ad essa destinate.

Forma dei riscontri

69. Le risultanze della valutazione dei rischi di ML/TF dovrebbero essere condivise con il personale incaricato dell'attività di AML/CFT in seno all'autorità competente.
70. Tali risultanze possono anche orientare il processo di vigilanza di conformità e di vigilanza prudenziale, o essere rilevanti per una valutazione nazionale o settoriale dei rischi o per una modifica delle politiche adottate, nonché per il processo di cooperazione con altre autorità competenti o comunque impegnate nel settore dell'AML/CFT.

71. Le autorità competenti dovrebbero determinare modi appropriati di fornire alle parti interessate un riscontro sugli esiti delle valutazioni dei rischi e delle azioni di vigilanza, o direttamente agli oggetti di valutazione interessati o al più ampio settore regolamentato, incluse le associazioni professionali e di categoria. Il livello di dettaglio delle informazioni da condividere e i tempi e le modalità di comunicazione di tale riscontro possono variare e terranno conto degli interessi delle autorità competenti e delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.
72. Si riportano di seguito alcuni esempi dei diversi modi in cui si può fornire un riscontro agli oggetti di valutazione:
- orientamenti delle autorità di vigilanza;
 - lettere ai singoli oggetti di valutazione o a gruppi di oggetti di valutazione;
 - incontri bilaterali o multilaterali;
 - richiami al rispetto del quadro normativo; e
 - discorsi.

Titolo III - Attuazione

Attuazione

73. Le autorità competenti dovrebbero dare attuazione ai presenti orientamenti integrandoli nelle proprie procedure e nei propri processi di vigilanza entro il termine di [un anno dopo la loro emanazione].